

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURONI, BRAGA, FORNARO, BRUNO BOSSIO, CECCONI, CIAMPI,  
FUSACCHIA, LATTANZIO, MAGI, PALAZZOTTO, QUARTAPELLE PRO-  
COPIO, UNGARO**

Modifica alla disciplina in materia di bottiglie e vaschette per  
alimenti in polietilentereftalato, per la promozione del riciclo della  
plastica

*Presentata il 28 febbraio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le bottiglie e, in generale, gli imballaggi per gli alimenti ottenuti interamente in polietilentereftalato (PET) riciclato per uso alimentare, direttamente da scarti industriali e, dunque, senza transitare per la materia prima intermedia dei granuli, grazie a speciali macchinari prodotti in Italia, non si possono usare.

La ragione per cui questa tecnologia non può essere impiegata in Italia risiede nel fatto che la quota di materiale vergine obbligatorio per la produzione di nuovi contenitori plastici a uso alimentare è del 50 per cento.

Questa innovazione tecnologica dimostra, per l'ennesima volta, che in Italia siamo in grado di fare cose straordinarie. Ma, per la legge italiana, attualmente vige

l'obbligo di produrre gli imballaggi con la citata quota del 50 per cento di materiale vergine, obbligo che appare necessario superare, consentendo la produzione con materiali riciclati al 100 per cento.

L'Europa afferma che bisogna avviare al riciclo tutti i rifiuti che possono essere riciclati e la normativa italiana, in questo quadro, è un'anomalia che deve essere rimossa. È del tutto evidente che, se vogliamo favorire lo sviluppo dell'economia circolare, dobbiamo innanzitutto intervenire sulla normativa vigente, in modo da semplificare il riciclo del materiale, perché ci sono troppi ostacoli, non di tipo tecnologico, ma tecnico-burocratico, che bloccano tale sviluppo.

Inoltre, l'ottimizzazione dei processi di produzione porterebbe a un risparmio di energia elettrica di quasi il 30 per cento e a una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del 79 per cento rispetto alla produzione di contenitori ottenuti utilizzando materiale vergine.

Questo sistema, denominato « *Xtreme renew* », consentirebbe anche una riduzione del 18 per cento, rispetto al sistema tradizionale di produzione, di contenitori in PET riciclato in granuli. A questo si aggiungerebbe un aumento dell'efficienza nella gestione del magazzino, con una contrazione del 20 per cento dello spazio di stoccaggio.

Questo sistema di riciclo della plastica per la produzione di bottiglie sarebbe, quindi, in grado di ridurre i consumi di materiale e di energia nonché i costi di processo e logistici, grazie alla possibilità di realizzarle al 100 per cento in PET riciclato.

Il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, sulla disciplina igienica degli imballaggi, che originariamente, negli anni Settanta, vietava l'utilizzo di materiali in plastica derivanti da scarti o già utilizzati per gli imballaggi destinati a venire in contatto con alimenti, è stato modificato nel 2010 introducendo la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni, il PET riciclato, ma fissando altresì la percentuale minima di materiale vergine nelle bottiglie al 50 per cento. Da notare che la legge non prevede tale limitazione per la commercializzazione di bottiglie di plastica prodotte in altri Paesi dell'Unione europea.

La presente proposta di legge ha, quindi, lo scopo di consentire anche in Italia la produzione di bottiglie di plastica composta al 100 per cento con PET riciclato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilente-reftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 alla disposizione del periodo precedente.



\*18PDL0098620\*